



# *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*

*COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
“DISEGNO DI LEGGE AC 2427 INTITOLATO  
“NUOVE NORME IN MATERIA DI REATI AGROALIMENTARI”*

*AUDIZIONE DEL GEN. C.A. ADELMO LUSI  
COMANDANTE DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE - NAS*



**RUOLO DEI CARABINIERI NAS NELL'AMBITO DELLA  
TUTELA AGRO-ALIMENTARE E DISCIPLINA SANZIONATORIA PENALE.**

Roma, 10 settembre 2020

## 1. Premessa

L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - quale Reparto Speciale posto alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute - concorre nelle attività di controllo, attribuite e sviluppate a vario titolo dagli Organi di Vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), affinché siano salvaguardate norme e cautele che garantiscono la tutela della "salute dei consumatori".

I 38 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) sono Unità operative con competenza regionale, interprovinciale/provinciale, coordinate, a livello centrale, dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e, a livello interregionale, da tre Gruppi per la Tutela della Salute, ubicati a Milano, Roma e Napoli. Inoltre, sempre alle dipendenze del Comando, sono presenti due strutture operanti con competenza nazionale: un Reparto Operativo e un Nucleo Carabinieri presso l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Dal 15 ottobre 1962, data di istituzione, i NAS svolgono specifici compiti nel quadro del "Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di Polizia", in tema di sicurezza alimentare. Le materie di specialità sono state da ultimo compendiate nel D.M. 30.07.2015 del Ministro della Salute, sostanzialmente riconducibili alle seguenti aree tematiche:

- sicurezza alimentare (*salubrità dei prodotti di origine animale, vegetale e delle bevande*);
- veterinaria (*animali da reddito e d'affezione*);
- sanitaria (*sanità pubblica e privata, professioni e arti sanitarie, antidoping, sicurezza nei luoghi di lavoro<sup>1</sup>*);
- farmaceutica (*filiera produttiva e distributiva dei medicinali ad uso umano e veterinario*).

La legittimazione ad operare nei suddetti comparti proviene dalla:

- qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 56 c.p.p.;
- abilitazione allo svolgimento di ispezioni, verifiche e controlli amministrativi, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di alta vigilanza conferiti dal Ministro della Salute. In particolare, si ricordano:
  - . equipollenza - nell'esercizio dei compiti d'Istituto della Specialità – al "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" (D.M. 17.01.1997, n. 58 e D.M. 3.11.2011);
  - . qualifica di "Ispettore Investigativo Antidoping" (D.M. 14.2.2012);
  - . abilitazione all'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di competenza (D.M. 28.2.2008 e D.M. 30.7.2015).

Coerentemente, il Decreto del Ministro dell'Interno del 2016, sul riassetto delle competenze per le Specialità delle Forze di Polizia, ha previsto quale attività istituzionale esclusiva dei N.A.S. la "(...) prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari (...)".

Le particolari caratteristiche e la specifica formazione consentono ai Carabinieri del NAS, nella veste di Ufficiali di polizia giudiziaria, di Ispettori sanitari e Tecnici della prevenzione e di Ispettori investigativi antidoping, di effettuare controlli e sviluppare attività investigative e di intelligence,

---

<sup>1</sup> Vigilanza integrata nei luoghi di lavoro, Artt.4, co.2, let. q) e 5, co.5, D.M. 26.02.2008.

non sovrapponibili alle ordinarie verifiche svolte da altri Organi di Vigilanza (A.S.L.), volte ad evidenziare e contrastare le cosiddette “*criticità di sistema*”.

## 2. I Nuclei Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.)

I N.A.S.:

- esercitano le funzioni di *polizia giudiziaria* (p.g.) sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, in quanto considerati “Servizi di P.G.” ex art. 56 c.p.p.;
- svolgono, quali organi di vigilanza nei settori contemplati dal D.M. 26.02.2008 e dal D.M. D.M. 30.07.2015, attività amministrativa<sup>2</sup> di carattere preventivo che può evolvere in indagini di polizia giudiziaria;
- effettuano indagini di p.g. e verifiche amministrative attraverso:
  - attività "d'intelligence", volte a rilevare gli illeciti nei campi delle sofisticazioni e delle frodi alimentari, nonché della dispensazione del farmaco e delle truffe in danno del Servizio Sanitario Nazionale;
  - strategie operative mensili, nel corso delle quali sono effettuati controlli in uno o più settori merceologici, che si protraggono per un intero mese;
  - monitoraggi e servizi di controllo in campo nazionale su obiettivi d’interesse produttivo, commerciale ed etico-sociale, pianificati d’intesa con il Ministero della Salute, finalizzati a garantire l’applicazione di leggi e regolamenti e ottenere memorie statistiche idonee a stabilire l’efficacia degli interventi e ad individuare i settori maggiormente a rischio, poiché interessati da significative criticità, sui quali far convergere periodicamente i controlli;
  - operazioni d’iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria ovvero a richiesta del Ministero della Salute o dell’Arma territoriale nonché su segnalazione dei cittadini.

## 3. Rapporti internazionali

I Carabinieri dei NAS partecipano attivamente in consessi internazionali e nell’ambito di iniziative internazionali, nei quali viene fornita una costante collaborazione:

- Interpol/Europol: per lo scambio info-operativo tra collaterali Forze di polizia e Law Enforcement e l’esecuzione di indagini transnazionali: in particolare questo Comando aderisce all’operazione congiunta internazionale OPSON a contrasto dei fenomeni di contraffazione alimentare. Proprio da dicembre 2019 ad giugno 2020, questo Comando ha aderito all’Operazione in oggetto, giunta alla 9<sup>a</sup> edizione, attraverso lo svolgimento di attività di contrasto a crimini ed illeciti nella filiera alimentare, con particolare attenzione operativa a fenomeni di:
  - frodi commerciali e sanitarie in materia alimentare, zootecnica ed agricola;
  - detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione ed episodi di tossinfezione;

---

<sup>2</sup> La vigilanza di carattere amministrativo scaturisce da una duplice esigenza:

- la L. 23.12.1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) aveva annullato il D.M. Sanità 17.03.1975 (con cui si legittimava il controllo su specialità medicinali, galenici, preparati farmaceutici, vaccini etc.) e, di fatto, privato il Ministero della Sanità di potersi avvalere dell’opera del N.A.S.;
- nel rispetto dell’intervenuto decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni, occorre continuare ad assicurare la funzionalità dei servizi di vigilanza nelle materie di competenza statale ed in quelle che richiedevano, per la loro rilevanza pluriregionale, nazionale ed internazionale, interventi di polizia giudiziaria ovvero di carattere unitario a tutela dell’interesse nazionale.

- . contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- . contraffazione, alterazione ed uso illecito di marchi o segni distintivi riconducibili ad alimenti.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti:

- . 9 decreti di perquisizione (operazione “Vuoti a rendere” del NAS di Firenze sulla contraffazione di vino pregiato);
- . 5 decreti di perquisizione (operazione “Babioca” del NAS di Roma sulla contraffazione di passaporti equidi, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola ed Europol);
- Sistemi europei RASFF e AAC-FFN: il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in stretta connessione con la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute, è inserito nel “Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza in ambito comunitario” coordinato dalla Commissione Europea. Esso rappresenta una rete di “punti di contatto” tra i rappresentanti dei servizi nazionali competenti, destinata a facilitare la cooperazione degli Stati membri in materia di controllo delle derrate alimentari e dei mangimi e, in particolare, ad assicurare collegamenti ed un rapido coordinamento in caso di pericolo o di una minaccia di pericolo per effetto della commercializzazione o del consumo di prodotti alimentari.  
Inoltre, dal novembre 2015, il Comando ha aderito, unitamente al Ministero della Salute, al Food Fraud Network (FFN) - Administrative Assistance and Cooperation system (AAC), un sistema collaterale della CE utilizzato per l’assistenza transfrontaliera e la cooperazione fra Stati Membri sulle questioni che riguardano pratiche potenzialmente ingannevoli e fraudolente nel settore dei mangimi e degli alimenti e per aspetti amministrativi relativi alla gestione di non conformità generiche che non richiedono l’attivazione del RASFF;
- I.I.L.A. (Istituto Italo Latino Americano): per la realizzazione di attività di cooperazione in America Latina in tema di sicurezza e salubrità degli alimenti, attività didattiche e cooperazione internazionale;
- F.L.E.P. (Food Law Enforcement Practitioners): forum permanente per la cooperazione informale tra le Istituzioni dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, deputate alla vigilanza nel comparto degli alimenti e delle bevande.

#### **4. Criticità e tutela della sicurezza nella filiera alimentare**

Negli ultimi anni, sono stati numerosi gli scandali internazionali nel settore alimentare, quali:

- la commercializzazione di carni ottenute da bovini affetti da BSE (2000-2001);
  - l’influenza aviaria negli allevamenti avicoli (2003);
  - la mozzarella “blu” contaminata dal batterio “*pseudomonasfluorescens*”(2010);
  - il rinvenimento di carne equina proveniente da macellazione clandestina nei preparati a base di carne (2013);
  - contaminazione di ovoprodotti con insetticida vietato in emergenza europea (2017),
- nonché i periodici allarmi, anche con particolare enfasi mediatica, che si succedono e che hanno per linea comune la presenza nei circuiti commerciali di prodotti alimentari potenzialmente pericolosi e nocivi per la salute dei consumatori (presenza di sostanze maleodoranti in acque minerali imbottigliate, presenza di istamina in tonno in scatola).

I citati eventi hanno sensibilizzato le istituzioni nazionali ed internazionali dell'Unione Europea sull'importanza della sicurezza della filiera alimentare e sulla necessità di predisporre, nelle rispettive competenze:

- adeguate misure a tutela del consumatore accentuando il contrasto alle frodi;
- migliorare la trasparenza e l'indicazione dell'origine dei prodotti.

Molte delle emergenze sanitarie nel settore alimentare sono state causate da comportamenti fraudolenti posti in essere da addetti al settore con o senza l'apporto di gruppi criminali presenti in vari Stati con interessi transnazionali, facendo assumere ai comportamenti illeciti valenza internazionale.

Eventi che hanno posto in luce criticità operative all'interno della UE, poiché molti degli Stati membri non hanno organi di polizia specializzati nel settore delle frodi alimentari e l'attività di controllo è devoluta alla competenza, spesso esclusiva, di Autorità nazionali per la sicurezza alimentare a carattere amministrativo, in molti casi sprovviste di poteri investigativi, impegnate in compiti ispettivi di tipo burocratico-amministrativo.

Ne consegue, pertanto, la difficoltà di interagire e scambiare informazioni su indagini giudiziarie tra collaterali Organismi stranieri, che non possiedono lo *status* di Forza di Polizia e vieppiù penalizzati dalla mancanza di specifiche previsioni normative dei propri ordinamenti giuridici interni per il contrasto delle fattispecie penali.

In Italia il settore agro-alimentare, che rappresenta un'area economica di eccellenza, vede concretizzarsi una attività di contraffazione dei prodotti e le discendenti frodi conseguibili con la loro commercializzazione, con l'immissione nel mercato di alimenti non genuini/di basso livello qualitativo (*per origine ovvero per trattamento industriale*), contro una domanda crescente che premia soprattutto la qualità di beni attribuibili a:

- filiere certificate e rappresentative di aree geografiche di provenienza pregiate;
- produzione di tipo tradizionale condotta nel pieno rispetto della materia prima trattata e delle metodologie di lavoro;
- lavorazioni nazionali, con una marcata richiesta del prodotto "*made in Italy*" e con ingredienti di produzione nazionale.

## 5. Quadro normativo comunitario e nazionale.

La normativa comunitaria, indubbiamente, garantisce una diffusa cultura della salubrità dei prodotti che circolano tra i paesi europei e quelli introdotti in ambito UE, secondo le norme da essa dettate, soprattutto in termini di tracciabilità, igiene e benessere degli animali, sia per quelli destinati alla alimentazione umana, sia quelli d'affezione. In particolare, si ricordano:

- **Regolamento (CE) 28/01/2002, n. 178/2002**, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Regolamento (CE) 29/04/2004, n. 852/2004**, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- **Regolamento (CE) 29/04/2004, n. 853/2004**, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- **Regolamento UE 15/03/2017, n. 2017/625**, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'uniforme applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il complesso di norme nazionali esistenti in tema di repressione dei reati agroalimentari, è alquanto variegato ed esiste un'articolazione del nostro sistema sanzionatorio che contempla:

- la disciplina prevista dagli **artt. 439, 440, 442, 444, 515, 516, 517 del C.P.**;
- la **Legge 283/62** (*Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*);
- la normativa nazionale di derivazione e recepimento comunitario (decreti legislativi e ministeriali di applicazione e di disciplina sanzionatoria);
- le norme specifiche di settore che disciplinano le modalità di produzione, conservazione e presentazione di determinati prodotti.

## **6. Attività operativa del Comando Tutela Salute nel comparto della Sicurezza alimentare – biennio 2018 - 2020**

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute opera in materia di sicurezza alimentare, attraverso ispezioni nei luoghi di produzione, confezionamento, distribuzione, somministrazione e vendita, onde salvaguardare:

- la salubrità delle materie prime utilizzate;
- l'idoneità igienico-sanitaria dei luoghi di produzione e confezionamento;
- il rispetto delle corrette prassi igieniche da parte del personale addetto;
- adeguate modalità di stoccaggio, trasporto e conservazione degli alimenti.

Nel periodo 2018-2020, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha eseguito specifiche strategie di monitoraggio e controllo finalizzate ad assicurare la tutela della salute dei cittadini nei settori di propria competenza istituzionale.

Le attività ispettive e di polizia giudiziaria hanno consentito di acclarare episodi di illeciti penali sanzionati con la denuncia all'A.G. e, in casi più gravi, con l'arresto dei responsabili, titolari di esercizi o strutture, ritenuti responsabili di reati riconducibili all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariati delitti.

Esiste inoltre una significativa attività ispettiva e sanzionatoria amministrativa che evidenzia violazioni delle discipline normative in materia di alimenti, sanità pubblica e privata, farmaci e similari, nonché prodotti potenzialmente pericolosi per il consumatore.

Le problematiche emerse in sede investigativa e/o ispettiva rilevate dai NAS sono uno spaccato del panorama nazionale delle irregolarità nelle sue varie espressioni e il livello di attenzione riservato dai Carabinieri in comparti economici particolarmente delicati e complessi.

Risultati dell'attività operativa del Comando CC Tutela Salute - periodo 2018 – settembre 2020

	Controlli	Esiti non conformi	Infrazioni		Violazione contestate €	Persone		
			Pen.	Amm.		Arrestate	Deferite AG	Segnalate AA
<b>sicurezza alimentare</b>	<b>81.473</b>	<b>27.331</b>	<b>8.515</b>	<b>43.216</b>	<b>41.435.000</b>	<b>58</b>	<b>4.332</b>	<b>26.848</b>

SEQUESTRI				
	Kg/L alimenti	Confezioni / unità	Strutture	Valore in €
sicurezza alimentare	156.581.000	17.292.300	3.954	1.080.387.000

Complessivamente, attività di controllo svolta dalla Specialità può essere riepilogata con i seguenti risultati:

- l'esecuzione di 81.473 ispezioni, individuando 27.331 obiettivi con esiti non conformi, pari al 33% dei controlli effettuati;
- il sequestro di 156 mila tonnellate di derrate alimentari irregolari e oltre 17 milioni di confezioni di prodotti non idonei al consumo;
- la contestazione di:
  - 8.515 infrazioni penali;
  - 43.216 infrazioni amministrative (*carenze igienico strutturali, omessa notifica inizio attività, attuazione del piano di autocontrollo, mancanza di tracciabilità e etichettatura irregolare*), per un importo di oltre 41 milioni di euro;
- l'esecuzione di 58 misure cautelari personali;
- la denuncia di 4.332 persone alle competenti Autorità Giudiziarie;
- il deferimento di 26.800 persone alle Autorità Amministrative;
- la chiusura/sequestro di 3.954 strutture del settore.

Le problematiche emerse in sede investigativa e/o ispettiva rilevate dai NAS costituiscono un panorama generale e nel contempo rappresentano un utile indicatore di possibili fenomeni o situazioni illecite meritevoli di approfondimento ed analisi.

Strategia di controlli nella filiera del biologico e dei prodotti ad uso agronomico

Nel 2018, in particolare, una significativa attenzione è stata riservata al settore primario dell'agro-alimentare con la realizzazione di mirati servizi in campo nazionale diretti a verificare la regolarità dei:

- prodotti da agricoltura biologica, con l'individuazione ed il sequestro di 100 tonnellate di alimenti e 1.500 confezioni di alimenti irregolari e non idonei alla commercializzazione, sia

per motivi di etichettatura e tracciabilità che per ragioni igienico sanitarie e di superamento dei termini di conservazione;

- fitosanitari e fertilizzanti utilizzati in agricoltura, con il sequestro di 151 tonnellate e di 276 mila confezioni di prodotti irregolari poiché detenuti in strutture abusive e prive dei requisiti di sicurezza, venduti a personale privo dell'abilitazione professionale all'uso, in alcuni casi provenienti da canali non autorizzati e con etichettatura contraffatta ed alterata. Nell'ambito dell'attività preventiva e di contrasto svolta con oltre 700 controlli presso attività di vendita, stoccaggio ed impiego di fitosanitari, sono state contestate 147 infrazioni mentre per 15 strutture aziendali, con gravi carenze strutturali, è stata disposta la sospensione o la chiusura dell'attività commerciale.

#### Strategia di controlli congiunti nel comparto agro-alimentare

Nel recente periodo è stato adottato con maggiore intensità un modello di intervento congiunto realizzato con la partecipazione di vari Reparti Specializzati dell'Arma al fine di fronteggiare fenomeni illeciti in alcune aree del Paese con particolare vocazione all'attività imprenditoriale nel comparto agricolo, interessate da periodici episodi di irregolarità per quanto riguarda il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, la disciplina giuslavoristica, lo sfruttamento della manodopera nonché carenze igienico-sanitarie nell'esercizio delle attività produttive e commerciali delle aziende di filiera agro-alimentare, in cui possono insistere possibili fenomeni criminali più articolati.

Nello specifico, sono stati elaborati e predisposti **sistemi integrati di controllo** realizzando il rafforzamento di mirati servizi congiunti tra NAS, NIL (Ispettorato del Lavoro), dell'Arma territoriale e delle Unità Carabinieri Forestali e Tutela Ambiente, in un'ottica di sinergia e complementarietà nelle specifiche competenze di Specialità in materia di igiene ed autocontrollo alimentare, polizia veterinaria, regolarità contrattuale e rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro presso locali aziende agricole ed agro-alimentari, anche acquisendo elementi sulla tipologia di manovalanza impiegata e sulle ditte di fornitura di beni e servizi collegate alle aziende stesse, al fine di raccogliere e condividere possibili aspetti di approfondimento info-operativo.

#### Strategia di controlli del mercato on-line

La Specialità, tradizionalmente impegnata nell'espletare servizi di prevenzione e di contrasto alle sofisticazioni ed illeciti nel settore agroalimentare, ha adeguato il proprio dispositivo anche al fine di affrontare le dinamiche operative in termini di "vigilanza telematica". Nel 2018 è stata realizzata una campagna di controlli sulle vendite *on-line*, attraverso il monitoraggio di siti internet dedicati al commercio elettronico, in particolare piattaforme di *e-commerce*, siti bacheca di inserzioni e siti *web* di aziende commerciali operanti nei settori di Specialità (alimenti e bevande, fitofarmaci).

La campagna di controllo ha consentito di individuare alcune aree di maggiore insistenza di irregolarità e delineare modelli di intervento in aderenza alle specifiche esigenze operative dettate dal mercato su internet. Ad esempio, sono state rilevate criticità nell'offerta *on-line* di prodotti ad uso agricolo/zootecnico (presidi fitosanitari, insetticidi) contenenti principi attivi oggetto di restrizioni, offerti su siti internet senza alcun vaglio dell'abilitazione dell'acquirente, oppure venduti privi dell'etichettatura corretta o in assenza di autorizzazione ministeriale. Tali aspetti, all'apparenza di limitato impatto criminale e sociale, rappresentano invece possibili canali di

approvvigionamento illecito di prodotti vietati, con analogie alle modalità di acquisizione ed uso indiscriminato di prodotti vietati in allevamenti di galline ovaiole peraltro causa dell'allarme sanitario accaduto nel corso del 2017.

### Fenomeni e scenari operativi

Lo scenario di irregolarità riscontrate dai NAS, seppur limitante ad una minoranza rispetto alle verifiche eseguite, illustra un quadro di situazione generale contraddistinto da fenomeni riconducibili a:

- una contraffazione "ordinaria" che riguarda beni di scarsa qualità/di origine non tracciata, confezionati e commercializzati con marchi/sistemi e documentazione falsi, comunque in un ambito distributivo piuttosto ristretto;
- sistemi più complessi e strutturati che aggrediscono il mercato su ampia scala, proponendo alimenti di basso livello qualitativo, oggetto di trattamento con processi chimici e tecnologici (*ricorso a sostanze ed additivi vietati, miscele*) in grado di modificarne le caratteristiche e i parametri di qualità, distribuiti con modalità commerciali artefatte (falsificazione e contraffazione di documenti e certificazioni, di etichettatura e dei marchi).

Tali illeciti penalizzano in modo significativo il sistema produttivo in quanto:

- producono il graduale depauperamento delle attività produttive (agricole e allevamento);
- condizionano le iniziative di:
  - sostegno a favore dell'agricoltura virtuosa, a carattere locale/tradizionale, per il rischio che accedano alle risorse economiche premiali anche soggetti che di fatto praticano attività di sofisticazione;
  - controllo da parte degli organismi preposti, attesa la difficoltà di rintraccio delle sostanze adulteranti tramite i processi di analisi e verifica ovvero con il monitoraggio della documentazione contabile (*fatture, registri di carico e scarico, etc.*) presso i siti di trasformazione/piattaforme logistiche;
- minano le informazioni sulla genuinità dei prodotti, rendendoli quindi potenzialmente meno appetibili dal mercato.

Le strategie di controllo adottate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute interessano, in contemporanea, i vari livelli della filiera (*produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione*) al fine di individuare, nelle varie fasi, possibili anomalie del sistema commerciale, circoscrivendo le singole condotte illecite, evitando eventuali effetti negativi per le filiere produttive e soprattutto per gli operatori corretti che sostengono l'impegno per la qualità del prodotto. Quindi, anche la selezione degli obiettivi non può prescindere da un'attenta conoscenza dell'ambiente territoriale e delle sue caratteristiche socio-economiche su cui concentrare - a ragion veduta - lo sforzo operativo.

## **7. Operazioni di rilievo**

Nel settore in argomento sono state altresì eseguite numerose attività ispettive ed investigative, tra le quali, si riportano le più significative e rappresentative:

### **Nas Firenze, Operazione Surface, febbraio 2019**

(Contraffazione di vino di pregio)

L'indagine ha consentito di eseguire 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli appartenenti ad un sistema criminale composto da ulteriori 9 soggetti ritenuti responsabili di aver realizzato un circuito di vendita illegale, operante sul mercato nazionale ed internazionale, di vino contraffatto poiché riportante segni di produzione mendaci (apposizione di etichette false riferite a vitigni pregiati - IGT Toscana e di note aziende vitivinicole). Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 3 impianti rotativi di stampa, oltre 1.500 bottiglie vuote già riportanti indebitamente marchi ed indicazioni "imitate" e materiale destinato all'attività illecita.

### **Nas Foggia maggio 2019, Operazione oro giallo**

(Contraffazione olio extra-vergine di oliva)

Nell'ambito di una vasta indagine internazionale, sono state eseguite 24 misure cautelari (14 in carcere e 10 ai domiciliari) di cui 6 in Germania, disarticolando un'associazione per delinquere dedita alla produzione, confezionamento e vendita di olio extra-vergine di oliva sofisticato. Il sodalizio criminale, operante su parte del territorio nazionale ed in Germania, ha prodotto e commercializzato, mediante la creazione di aziende fittizie, enormi quantitativi di olio extra-vergine di oliva realizzato con olio di semi, clorofilla e betacarotene. L'indagine avviata nel 2016 è stata condotta con la partecipazione/collaborazione di Eurojust, Europol, Magistratura e Polizia tedesca.

### **Nas Lecce, luglio 2019, Operazione Ghost wine**

(Contraffazione di vino a denominazione di origine)

Sono state eseguite 11 misure cautelari nei confronti di altrettanti imprenditori ed operatori attivi nella produzione di vino, poiché ritenuti responsabili di aver costituito un'associazione per delinquere dedita alla frode commerciale, all'adulterazione di alimenti ed al falso ideologico. Il sodalizio criminale ha commercializzato ingenti quantitativi di vino indicato come "DOC e/o DOCG", risultato essere stato prodotto mediante l'illecito impiego di zucchero, coloranti vietati e prodotti vinosi di scarsa qualità importati dall'estero.

Nel corso delle indagini sono state denunciate anche 30 persone, effettuate 53 perquisizioni e sequestrati 3 stabilimenti vinicoli, 30.000 litri di vino adulterato/sofisticato e 800 Kg di sostanze vietate nella pratica enologica (zucchero, coloranti, additivi) per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro.

### **Nas Firenze, settembre 2019, Operazione Croce e delizia**

(Olio extravergine di oliva contraffatto)

A conclusione dell'indagine, sono state arrestate 2 persone e 12 denunciate in stato di libertà, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'immissione nel circuito commerciale di olio extra-vergine di oliva ottenuto con una miscela di olio di semi di soia colorato con clorofilla e carotenoidi.

Nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state sequestrate 16 tonnellate di olio extra-vergine di oliva contraffatto.

## **Nas Firenze, giugno 2020 Operazione Vuoti a rendere**

(Contraffazione di vino di pregio)

Sono stati eseguiti 9 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili, insieme ad altre due persone già oggetto di interesse investigativo, di contraffazione di vini pregiati, sia italiani (con marchi IGT/DOC/DOCG) che stranieri. La frode è avvenuta mediante il reperimento di bottiglie vuote autentiche di vini pregiati, riciclate nel settore dalla ristorazione, e il successivo riempimento con vini di qualità inferiore, a cui seguiva la sigillatura con tappi in sughero e capsule contraffatte. Le bottiglie contraffatte sono state commercializzate a prezzi concorrenziali sul mercato nazionale ed internazionale (in particolare Spagna, Germania, Belgio, Francia ed USA), utilizzando prevalentemente la piattaforma di aste on line “Ebay”.

Sequestrate 80 bottiglie di vino di pregio contraffatte, 65 rotoli di capsule per bottiglie di vino nonché vario materiale utile per il confezionamento del vino (gabbiette metalliche per spumante, tappi di sughero, portabottiglie in legno).

## **8. Disegno di Legge A.C. 2427 “Nuove norma in materia di illeciti agro-alimentari”**

I concetti quali “dal campo alla tavola”, “rintracciabilità” dei prodotti, “trasferimento agli operatori privati della responsabilità per la sicurezza dei prodotti alimentari” e il “principio di precauzione” rappresentano capisaldi che obbligano gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), unitamente ai rappresentanti delle Autorità pubbliche di controllo, ad impegnarsi per garantire, nell’interesse dei consumatori e degli stessi operatori economici, la sicurezza dei prodotti alimentari e dei mangimi posti in commercio in Europa. In particolare, vi è la necessità di osservare le tre fasi interconnesse della:

- “valutazione del rischio”;
- “gestione del rischio”;
- “comunicazione del rischio”,

che devono guidare le Istituzioni europee e gli Stati membri nella prevenzione delle possibili minacce al sistema alimentare, in cui è coinvolta anche l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA, istituita con il Reg. CE 178/2002).

I principi di cui si è fatto cenno, recepiti dagli Stati membri della UE con provvedimenti che li hanno introdotti e recepiti a livello nazionale con modalità uniformi, rappresentano uno strumento essenziale per agevolare le attività degli organi di controllo e consentire una rapida capacità di intervento di tipo preventivo / amministrativo (rintracciabilità di filiera, individuazione e blocco/ritiro del prodotto pericoloso o irregolare).

In un settore economico agro-alimentare inquinato da fenomeni illeciti di natura dolosa e colposa nonché da contaminazioni criminali anche strutturate, comunemente orientate all’acquisizione di profitti illeciti, emerge l’esigenza sostanziale di possedere anche un parallelo sistema sanzionatorio che possa disciplinare compiutamente l’individuazione della condotta illecita, l’attribuzione di responsabilità penale e ponderare l’entità della relativa sanzione.

La riforma dei reati in materia agro-alimentare rappresenta, quindi, un’occasione favorevole per rivisitare le condotte illecite e riponderare le relative sanzioni, attualizzare gli strumenti di contrasto alle frodi e contraffazioni alimentari, sia di tipo commerciale, sia con conseguenze per la sicurezza e la salute dei cittadini.

Una rinnovata disciplina dei reati nell'ambito della filiera dei prodotti agroalimentari è anche utile a rafforzare gli strumenti di indagine in relazione ai limiti edittali previsti da alcuni reati alimentari, che non sempre consentono, allo stato, l'impiego di attività tecniche investigative (intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali), utili alla conduzione di indagini di polizia giudiziaria di ampio spessore.

Nel Disegno di Legge appare altresì significativa la previsione di nuove condotte illecite come il disastro sanitario, l'omissione del ritiro di sostanze alimentari pericolose dai canali commerciali nonché l'agro-pirateria (ovvero la vendita di prodotti alimentari contrassegnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità ed origine).

In generale, ritengo opportuno evidenziare le più significative modifiche e rivisitazioni ai principali articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia di illeciti agroalimentari, illustrando e offrendo considerazioni per gli aspetti di precipuo interesse di questa Specialità dell'Arma:

**a) ddl art. 1, comma 1, lett. e) e f) - modifiche al c.p.**

L'introduzione di un unico articolo (**art. 440 C.P.**) che riunisca le fattispecie attualmente ricomprese in distinti articoli del Codice Penale, consente di semplificare ed omogeneizzare affini condotte attinenti la contaminazione e l'adulterazione di alimenti e bevande nonché di prodotti farmaceutici. Nell'attuale articolato del libro II – titolo VI - capo II “*dei delitti di comune pericolo mediante frode*”, le fattispecie dolose riconducibili a “adulterazione/contraffazione”, “commercio/distribuzione” e “somministrazione” (**artt. 440 - 444 C.P.**) erano distinte per modalità di azione delittuosa e per tipologia di prodotto oggetto di illecito, con particolare distinzione tra alimenti e farmaci. L'accorpamento e l'assimilazione tematica delle fattispecie consente una sicura razionalizzazione delle previsioni sanzionatorie, conferendo, nel contempo, una simile valutazione sulla pericolosità di condotte fraudolente che attengono agli alimenti in analogia con i medicinali. Nella percezione del cittadino si era infatti invalsa un'opinione generale di maggiore pericolosità per la salute nell'assunzione di un farmaco contraffatto o irregolare rispetto ad un alimento. La proposta normativa ricolloca le due categorie di prodotti, entrambi destinati al consumo umano, ad una pari dignità “normativa” e di valore del bene protetto. In tale previsione viene collocata anche “l'integratore alimentare”, considerato a tutti gli effetti un alimento, ancorché con specifiche finalità nutrizionali e classificazione merceologica. L'occasione appare propizia per ribadire la tutela da frodi commerciali e sanitarie con previsioni sanzionatorie penali unitamente a alimentari convenzionali e farmaci.

Sempre dai contenuti dell'**art. 440-ter** si prevede una sanzione nei confronti dell'imprenditore della filiera commerciale che omette di ritirare alimenti e farmaci di cui conosce la pericolosità al consumo. Attualmente si applica una sanzione pecuniaria definita dall'**art. 3 del D. Lgs. 190/2006 in relazione al Reg. CE 178/2002** che disciplina amministrativamente e proceduralmente, tra l'altro, la rintracciabilità e le procedure di richiamo per prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza e provenienza. Gli effetti repressivi e dissuasivi della nuova sanzione penale possono conseguire una maggiore incisività nel contrasto a condotte sleali operate nella filiera commerciale, specie in quella prettamente distributiva, oggetto di periodiche e gravi irregolarità da parte di alcuni fornitori ed intermediari che operano

l'immissione di prodotti insalubri al consumo seppur nella consapevolezza della loro potenziale pericolosità;

**b) ddl art. 1, comma 1, lett. h) - modifiche al c.p.**

La definizione legislativa di concetti oggettivi quali il pericolo per la salute e di alimento *adulterato* e *inadatto al consumo umano* previsti dall'**art. 445-ter** rappresentano elementi estremamente utili a supportare l'attività dell'operatore di polizia giudiziaria, al fine di perimetrare la raccolta di elementi di prova del reato e, nel contempo, di illustrare oggettivamente al Pubblico Ministero la sussistenza del reato e l'individuazione della responsabilità. Allo stesso modo, tali definizioni possono costituire un punto fermo della fase dibattimentale penale per documentare il reato commesso. L'ulteriore estensione di tali concetti anche all'animale vivo e alle piante ancora in coltura ribadisce l'attenzione del legislatore per la tutela della salute su tutta la filiera alimentare e del ruolo determinante della produzione primaria per assicurare la correttezza di una catena alimentare sana e sicura;

**c) ddl art. 1, comma 1, lett. l) - modifiche al c.p.**

Oltre al potere sanzionatorio e dissuasivo conferito da una sentenza di condanna, appare importante il supporto di sanzioni accessorie proposte dall'**art. 439 e seguenti**, con aggressione patrimoniale ed economica per le imprese resesi responsabili di condotte sfociate in pericolo per la salute, prevedendo il divieto di ottenere autorizzazioni imprenditoriali, l'accesso a benefici quali finanziamenti e contributi, fino all'emissione di provvedimenti di chiusura temporanea e revoca di licenze;

**d) ddl art. 2 - modifiche al c.p.**

L'introduzione del concetto di "*agro-pirateria*", ovvero di forme organizzative intermedie dedite alla frode alimentare che non riuniscono i requisiti necessari alla configurazione dell'associazione per delinquere, ma comunque strutturate da poter operare in modo sistematico, rappresenta un approccio innovativo che può consentire alla polizia giudiziaria di operare incisivamente anche in assenza di alcuni elementi caratterizzanti il reato associativo. I limiti edittali previsti dalle proposte di modifica consentirebbero il ricorso ad attività tecniche, all'esecuzione di misure cautelari in flagranza, con concrete possibilità di sviluppo investigativo e risultati repressivi più rilevanti. Rimane, comunque, l'eventuale consolidamento interpretativo giurisprudenziale di tale forma strutturata di "gruppo criminale" e delle modalità di applicazione e trattazione da parte degli Uffici di Procura.

A integrazione, si ritengono parimenti importanti alcuni inasprimenti dei limiti edittali a tutela di fenomeni criminali finalizzati all'aggressione e contraffazione del patrimonio agro-alimentare, specie per i prodotti a denominazione di origine. Inoltre, anche la previsione di sequestri e confische di beni ed utilità "per equivalente" è un ulteriore strumento di contrasto patrimoniale nei confronti di forme di "*agro-pirateria*", intese come sistemi imprenditoriali illeciti dotati di una abituale e metodica finalità dedicata alla perpetrazione di frodi nel comparto agro-alimentare.

**e) ddl art. 2, comma 1, lett. e).**

Un'ulteriore previsione di frode nel commercio di alimenti (**artt. 517 sexies, septies e octies**) rappresenta un atteggiamento della fattispecie di reato prevedendo specifiche finalità di indurre in errore il consumatore sulla provenienza, quantità e qualità anche degli ingredienti contenuti in un alimento. Tale approccio estenderebbe l'efficacia di intervento, in particolar modo dei Carabinieri del NAS, anche su prodotti confezionati costituiti da più ingredienti, non protetti da marchi o denominazioni, ma comunque riconducibili ad una vincolante origine (ad esempio uova, latte, carne bovina e avicola) o all'obbligo di rispettare le diciture in etichetta ("con solo latte intero", "senza olio di palma", "con sola carne italiana");

**f) ddl art. 4 - modifiche al c.p.p.**

La previsione di inserimento nell' **art. 266 c.p.p.** di reati perseguibili anche con l'impiego di attività tecniche intercettive diventa un'ulteriore opportunità di contrasto a disposizione della polizia giudiziaria, specie se trattasi di Forza di polizia specializzata nel settore alimentare e di tutela della salute, allorquando siano integrati reati tipici del settore agro-alimentare.

È altresì ritenuta degna di nota la possibilità di includere nel codice di procedura penale, nell'ambito degli accertamenti urgenti da svolgersi su luoghi, cose e persone, la possibilità di procedere al prelevamento di campioni rappresentativi di prodotti.

Tale previsione estende alla Polizia giudiziaria i dettami dell' **art. 5 del D.P.R. 327/1980 (attuazione della L. 283/1962)**, che consente agli organi di vigilanza sanitaria, tra i quali anche per il personale specializzato di questo Comando, di procedere in qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni nei luoghi di produzione, confezionamento, distribuzione e somministrazione di sostanze alimentari. La possibilità di un "campionamento amministrativo sanitario", parimenti al "sequestro cautelativo sanitario", è uno strumento giuridico esclusivo del personale ispettivo già qualificato come "ispettore sanitario", rivisitato nell'attuale concezione normativa come "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro". Una differenza sostanziale permane sulle modalità di esecuzione del campionamento: rispetto a quanto previsto dalle disposizioni attuative del c.p.p. (**art. 223, comma 1**), in materia sanitaria è invece regolamentato sull'effettuazione di almeno 4 aliquote di campione del prodotto in esame (**art. 6 e 7 del D.P.R. 327/1980**) a favore dei vari attori interessati (controparte, laboratorio, autorità ed analisi di seconda istanza).

**g) ddl art. 6 – modifiche alla L. 283/1962.**

La **Legge 283 del 1962** è un caposaldo della normativa regolatoria e sanzionatoria alimentare nazionale, sopravvissuta, sebbene in parte, all'azione di depenalizzazione via via introdotta nel tempo, in particolare dalla **Legge 689/1981**. L'attuale costrutto residuale, costituito principalmente dagli **artt. 1, 5, 6 e 12**, è tutt'oggi uno strumento giuridico ampiamente applicato in fase di intervento da parte dei NAS in quanto essenziale per sottrarre alla disponibilità di esercizi ed aziende di filiera prodotti alimentari riscontrati in cattivo stato di conservazione, impedendone così la possibile immissione al consumo. **Il reato di pericolo previsto dall'art. 5** consente l'immediata esecuzione del vincolo probatorio e la contestazione del reato di alimenti in cattivo stato di conservazione, già con il solo riscontro *de visu* della presenza di elementi di incompatibilità con l'alimentazione umana, come la presenza di muffe, insudiciamento, lo stato di alterazione o la presenza di sostanze non autorizzate.

Il ddl in esame ha conservato la previsione normativa sostanzialmente presente nella **L. 283/1962**, mantenendo quindi un articolato sicuramente di vivissima utilità per l'azione repressiva e anche preventiva posta in essere dagli organi ispettivi e di polizia giudiziaria.

Nel dettaglio relativo all'**art. 5 L. 283/62**, la proposta formulazione va a ricomprendere tutte le possibili condotte operate dai vari attori della filiera alimentare in cui possa inserirsi un comportamento illecito sulla detenzione di prodotti non idonei al consumo umano.

Viene prevista una graduazione della sanzione sulla base dell'accertamento del dolo (fino a tre anni di reclusione) o della colpa (fino a due anni di arresto), apportando una differenziazione della sanzione in relazione all'entità ed alla nocività dell'alimento irregolare.

In relazione alla quantità del prodotto detenuto in modo pericoloso vi è un diverso coinvolgimento tra operatori del commercio all'ingrosso, depositari di interessi e responsabilità ben superiori rispetto all'ipotesi di tenuità nelle condotte tenute da attori operanti nella vendita al dettaglio.

Di contro **i contenuti del nuovo articolo 5** appaiono più complessi ed articolati, con distinzioni tra fattispecie dolose e colpose, quantità commerciali e livelli di nocività che, sebbene utili alla graduazione dell'intensità della pena e della valutazione dell'offensività delle ipotesi criminose, potrebbe determinare negli operatori di polizia giudiziaria:

- un periodo di adeguamento ed assestamento ai nuovi dettami normativi, attualmente ben delimitati ed immediatamente individuabili dall'operatore di controllo;
- una criticità nella valutazione e della dimostrazione della presenza di dolo/colpa e della gradazione dei criteri di nocività e quantità di alimenti che possono costituire effettiva gravità.

Tali aspetti rischiano di porre l'organo accertatore di fronte a valutazioni discrezionali ed empiriche che possono ripercuotersi anche nella successiva fase di vaglio e condivisione degli Uffici di Procura.

L'introduzione degli **articoli 5 bis e successivi**, sono utili a delineare specificità di sanzioni amministrative sulla sicurezza, la salubrità e la qualità di prodotti alimentari, sebbene possano presentare casi di sovrapposizione con altre analoghe violazioni presenti nella legislazione nazionale e comunitaria;

#### **h) Confronto tra contenuti dell'art. 5 L.283/1962 e dell'art. 440 c.p.**

Prima di proseguire le considerazioni in atto, ritengo soffermarmi ulteriormente in una valutazione di confronto tra le proposte di modifica dell'**art. 5 L.283/1962 e dell'art. 440 c.p.** presenti nel ddl.

L'attuale strutturazione delle previsioni distinguono in modo sostanziale due fattispecie che sanzionano:

- un **reato di pericolo (art. 5 L. 283)**, non vi è necessità di accertare un requisito o limite di legge attraverso analisi e perizia, ma è sufficiente la sola presunzione della potenzialità del documento alla salute (presenza di muffe, contaminazione superficiale, aspetto fisico di alterazione);
- una **accertata sussistenza della nocività (artt. 440 e seguenti del c.p.)**, con possesso da parte dell'alimento di causare una malattia o una lesione, richiedendo il supporto di elementi di prova esaurienti.

La proposta di modifica dei **nuovi articoli 5 e 440** sovrappone in parte la cognizione di volontà e dolo dell'operatore a produrre, somministrare e commercializzare un alimento inidoneo e, oltremodo, ripropone in entrambe le fattispecie il concetto di "nocività" dell'alimento, fermo restando l'inidoneità al consumo, postulando una necessità di riscontro probatorio determinato su parametri microbiologici, chimici o fisici.

Sicuramente condivisibile invece diventa il richiamo alla "**nocività**" nell'**art. 5**, qualora intesa a tutela di particolari categorie di consumatori particolarmente sensibili ad alcune sostanze, a causa di patologie o disfunzioni fisiologiche. Sostanze chimiche prodotte da alimenti in stato di alterazione (istamina in prodotti ittici) o allergizzanti per alcune fasce della popolazione (glutine per i celiaci e allergeni di varia natura) possono determinare episodi di gravissima intossicazione: corretta è l'inserimento in una previsione normativa penale, ma che richiederà pur sempre un riscontro analitico per valutarne il nesso di causalità.

Un'ipotesi di modifica potrebbe riconsiderare alcuni aspetti direttamente riconducibili al concetto di "nocività", collocandoli esclusivamente nelle previsioni dell' **art. 440**, inclusa:

- la tutela di alcune categoria di consumatori sensibili;
- la differenziazione della sanzione in relazione alla quantità ed alla nocività dell'alimento irregolare,

attualmente indicati nel nuovo **art. 5 L. 283/1962**, svincolando quest'ultima fattispecie dalla necessità di attestare analiticamente il reale nocimento alla salute e anticipando l'accertamento del reato già al potenziale pericolo dovuto all'inidoneità al consumo dell'alimento. Tale formulazione ridurrebbe la discrezionalità di interpretazione dell'organo di vigilanza e controllo, conferendo altresì una più agevole capacità di intervento.

Proseguendo nella disamina della **Legge 283**, un'ulteriore innovazione apportata nel ddl è la possibilità di estinzione del reato nel caso in cui gli alimenti considerati "pericolosi" per ragioni di sicurezza, igiene e tracciabilità alimentare, comunque riconducibili alle violazioni contravvenzionali del novellato art. 5, possano essere rimossi come azioni prescrittive e di adeguamento.

In tali casi viene prevista l'estinzione del reato, subordinata all'adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza ed al pagamento in via amministrativa di una determinata sanzione, sempre con la supervisione dell'Autorità giudiziaria che comunque deve essere portata a conoscenza della *notitia criminis*. La novità presenta analogie con similari istituti già previsti da altre cornici normative di settore quali quello di tutela ambientale (**art. 318 bis D. Lgs. 152/2006**) e quello della sicurezza dei luoghi di lavoro (**art. 302 D. Lgs. 81/2008**).

Il modello, sicuramente allineato con una moderna visione propositiva e di efficientamento del sistema produttivo, può determinare:

- un alleggerimento del carico degli Uffici giudiziari da reati contravvenzionali di limitata entità;
- il coinvolgimento di altri enti devoluti all'applicazione dei provvedimenti prescrittivi, quando l'organo accertatore non possiede le competenze tecniche per l'emissione di tali misure. Ad esempio, il NAS non possiede la competenza di disporre termini prescrittivi nei confronti di operatori del settore alimentare, per la quale si rivolge ai Servizi dell'ASL quali Autorità amministrativa di competenza;

**i) ddl art. 7 – modifica alla L. 146/2006.**

La proposta di integrazione dell'**art. 9 della L. 146/2006** (ratifica protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) prevede la possibilità di eseguire attività sotto copertura anche nel settore del contrasto delle frodi alimentari. Infatti, viene conferita la possibilità alle FF.PP., previa autorizzazione della Magistratura, di eseguire operazioni anche nell'ambito di procedimenti penali in materia di reati punibili dagli **artt. 517, 517 quater e 517 quater cpv. 1 c.p. (in aggiunta ai già previsti artt. 373 e 374 CP)**.

Infatti, l'**art. 9 L. 146/2006** prevede una speciale causa di non punibilità per gli ufficiali di p.g. appartenenti alle strutture specializzate al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ad una serie di delitti rigorosamente individuati.

L'innovazione assume ancora maggiore validità in considerazione della sua possibile applicazione all'attuale fenomeno della vendita di prodotti alimentari via internet, in cui forme di illegalità possono essere individuate spesso solo attraverso l'acquisto simulato realizzato dagli organi di p.g. al fine di raccogliere fonti di prova per supportare gli accertamenti condotti con i sistemi di indagine convenzionali.

**j) ddl art. 10 – destinazione dei beni sequestrati e confiscati**

Un elemento significativo apportato alle proposte di modifica penale è riposto nella previsione di includere tra i reati previsti dall' **art. 16 della Legge 99/2009** (Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici) anche i **“nuovi” artt. 517 quater, 517 quater.1, 517 sexies e 517 septies**. L'**art. 16** estenderebbe così l'azione di repressione anche per tali nuove fattispecie (tra cui l'**agro-pirateria**) e la destinazione di beni oggetto di sequestro nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, affidati dall'Autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Le misure di carattere patrimoniale consentirebbero di rafforzare il contrasto a forme criminali sistemiche che operano anche mediante frodi su prodotti agro-alimentari per il loro sostentamento economico, mirando all'aggressione economica dei patrimoni di quella parte dell'imprenditoria illecita dotata di una abituale e metodica finalità dedicata alla commissione di reati nel comparto agro-alimentare.

Rimangono ancora da definire le modalità di attuazione prodromica della tipologia di sequestro penale che possa meglio supportare la successiva fase della confisca e la sua sostenibilità giuridica nel corso delle fasi dibattimentali nei vari livelli di giudizio (ivi inclusa la prescrizione dei reati).

## **9. Conclusioni**

La proposta di modifica normativa in corso di iter d'approvazione, orientata in modo esplicito a rafforzare la punibilità con fattispecie penali attagliate alle moderne ed attuali condotte illecite nel settore agro-alimentare, rappresenta un utile strumento giuridico per coadiuvare le attività di controllo e di repressione poste in essere dai reparti di polizia giudiziaria e dagli organi di vigilanza con parimenti qualifiche nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni.

Infatti, la maggiore incisività del contesto normativo sanzionatorio, unitamente agli strumenti conferiti dall'innalzamento dei limiti edittali e dall'individuazione di sanzioni accessorie, nonché da ulteriori prerogative concesse in fase di indagini (attività sotto copertura, campionamenti rappresentativi) rappresenta un efficace supporto all'operato della polizia giudiziaria in fase di accertamento e alla Magistratura inquirente, nel corso delle indagini preliminari, e giudicante, nella successiva applicazione della sanzione.

Nel contempo, il quadro sanzionatorio determina un innalzamento del livello di "rischio di impresa" per gli autori di condotte illegali perpetrate lungo tutta la filiera produttiva, distributiva e commerciale dell'agro-alimentare. In tale prospettiva, un sicuro giovamento potrà essere tratto anche da parte del settore primario agricolo e zootecnico, dall'industria di trasformazione e dagli *assets* logistico-distributivi appartenenti alla maggioranza legale del comparto agro-alimentare nazionale e delle relative produzioni di eccellenza e qualità del sistema Paese Italia.

IL COMANDANTE  
(Gen. C.A. Adelmo Lusi)